

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro Martinelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. xxxx/2024 del R.A.C.C. in data 18/10/2024, introdotta da:

- **DEBITORE**

ATTORE

c o n t r o

- **CESSIONARIA**

CONVENUTO

avente per oggetto: Contratti bancari

viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 10/04/2025

CONCLUSIONI

- per **DEBITORE**: “non concedersi la provvisoria esecuzione e dichiararsi estinto il credito per intervenuta prescrizione con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali”.

- per **CESSIONARIA**: “Ill.mo Tribunale di Ferrara, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia Voglia,

In via preliminare:

concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad **CESSIONARIA** in tema di richiesta risarcitoria di eventuale danno; Nel merito:

rigettare le domande attoree siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. xxx/2024 del 30.07.2024 (RG n. xxxx/2024), del Tribunale di Ferrara;

in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il Sig. **DEBITORE** al pagamento in favore di **CESSIONARIA**, per i titoli dedotti in causa, della maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria.

In via istruttoria: rigettare l'istanza avversaria di ammissione CTU perché infondata in fatto ed in diritto.

In ogni caso: con vittoria delle spese tutte del giudizio”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, **DEBITORE** ha convenuto in giudizio la “**CESSIONARIA**” e per essa la “**SERVICER**” al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. xxx/2024, emesso dal Tribunale di Ferrara in data 30 luglio 2024.

L'attore ha fondato la propria opposizione:

- a) sulla negazione della sussistenza del debito;
- b) sulla nullità del provvedimento monitorio per violazione degli artt. 50 TUB e 633 c.p.c. per mancata produzione degli estratti conto e della certificazione da parte del dirigente dell'istituto bancario, arrestandosi il documento oltretutto al febbraio 2014 e non consentendo l'accertamento del credito aggiornato;
- c) sulla prescrizione del credito, non essendo stata fatta alcuna comunicazione al debitore principale, ma esclusivamente nei confronti della garante **COOBBLIGATA**;
- d) sul difetto di legittimazione attiva;
- e) sulla nullità del contratto di finanziamento per violazione delle regole del merito creditizio - essendo stato sottoscritto un finanziamento con rata mensile pari ad euro 517,00 a favore di un consumatore che

guadagnava mensilmente euro 511,00 - in virtù dei principi espressi dalla Corte di Giustizia (CGE 11 gennaio 2024, C-755/2022) ovvero per concessione abusiva del credito.

In data 21 marzo 2025, si è tardivamente costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della proposta opposizione.

La convenuta ha dato atto dell'origine del credito – contratto di finanziamento al consumo n. xxxxxx di euro 32.616,00 concesso dalla “**BANCA INCORPORANTE**” - evidenziando la comunicazione inviata sia al debitore principale (**DEBITORE**) sia alla garante (**COOBBLIGATA**), in data 14 settembre 2011, con la quale era stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine e richiesto il pagamento integrale dell'importo dovuto. Ha poi sottolineato l'invio della comunicazione della cessione del credito in data 10 marzo 2016 avente valore interruttivo della prescrizione.

La convenuta ha, inoltre, giustificato la propria legittimazione attiva, l'idoneità della documentazione depositata in sede monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo, contestato la prescrizione del credito

ed eccepito come l'eventuale violazione del merito creditizio non fosse causa di nullità, ma al più di diritto risarcitorio da farsi valere nei confronti della cedente, non essendo opponibile alla cessionaria.

Alla prima udienza l'avv. Omissis ha affermato “*che non essendovi prova che la garante abbia stipulato una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia non vi è prova che la notifica al garante abbia interrotto la prescrizione anche nei confronti del debitore principale*”; il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni, riservandosi il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.

1-IN ORDINE ALLA ESISTENZA DEL CREDITO

Parte opponente ha genericamente contestato di non “*essere debitrice nei confronti né del presunto creditore originario né tanto meno nei confronti della società opposta*”.

Tuttavia, emerge *per tabulas* (doc. 1 del fascicolo monitorio) come in data 23 giugno 2009 **DEBITORE**, quale debitore principale, e **COOBBLIGATA**, quale coobbligata, abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento al consumo (n. xxxxx) con la “**BANCA INCORPORANTE**”, per l'acquisto di una vettura (somma finanziata pari ad euro 32.616,00 con prima rata a decorrere dal 15 luglio 2009; 84 rate mensili di euro 517,00).

La contestazione è pertanto destituita di fondamento.

Anche le eccezioni relative alla mancata produzione degli estratti conto e alla mancanza di valenza probatoria della documentazione depositata in sede monitoria non meritano accoglimento.

Trattandosi di finanziamento non dovevano essere prodotti estratti conto – evidentemente riferiti al rapporto di conto corrente – ma semplicemente il contratto e il piano di ammortamento, documentazione probatoria, come detto, puntualmente depositata congiuntamente alla dichiarazione del debito al momento della risoluzione per inadempimento.

2-IN ORDINE ALLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA INGIUNGENTE

Parte opposta ha dato conto della propria legittimazione attiva depositando la documentazione che attesta:

A) la fusione per incorporazione, con efficacia dal 31/12/2011, di **BANCA INCORPORATA** – originaria creditrice - nella controllante **BANCA INCORPORANTE** (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta);

B) l'acquisto da parte di **BANCA OMISSIS** da **BANCA INCORPORATA**, ai sensi e per gli effetti della legge 52/1991, di una pluralità di crediti meglio identificati nel contratto di cessione, pro soluto e con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi (doc. F del fascicolo monitorio e 6 del fascicolo di merito: elenco dei crediti ceduti);

C) la fusione per incorporazione di **BANCA OMISSIS** in **BANCA OMISSIS S.p.A.** (doc. D);

D) il conferimento del ramo di azienda da “**OMISSIS s.p.a.**” a **CESSIONARIA S.p.A.** in data xx/xx/xxxx (avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. xx del xx/xx/xxxx; doc. G e H del fascicolo monitorio);

E) l'atto di fusione per incorporazione, con atto del 15.12.2020, a rogito del notaio Omissis (rep. xxxxx e racc. xxxxx), di **SERVICER** in **CESSIONARIA S.p.A.** (doc. D);

F) il mutamento di denominazione **CESSIONARIA S.p.A.**, con effetto dal 1 gennaio 2021, in **CESSIONARIA**;

G) il conferimento di ramo di azienda, con atto in data 15.12.2020, a rogito del notaio Omissis (rep. xxxxx e racc. xxxx) da **CESSIONARIA** (già incorporante la precedente **SERVICER**, già **OMISSIS S.p.A.**) a **SERVICER**, controllata interamente da **CESSIONARIA**

Risulta, pertanto, provata la legittimazione attiva.

Ad abundantiam si evidenzia come la cessionaria sia altresì in possesso dei documenti relativi alla posizione creditoria, elemento probatorio indiziario certamente valorizzabile al fine di provare l'intervenuta cessione (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200; in senso conforme Corte d'Appello di Milano, 24 gennaio 2024 n. 220; Corte d'Appello di Perugia 30 maggio 2024, n. 386).

Infine, si sottolinea la genericità delle allegazioni di parte opponente sul punto, la quale in alcun modo ha giustificato – anche successivamente alla puntuale ricostruzione fattuale operata dalla opposta nella comparsa di costituzione e risposta – le ragioni per le quali difetterebbe la legittimazione attiva.

3- IN ORDINE ALL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

L'eccezione di prescrizione non è fondata.

Prima di tutto si osserva come la formulazione della eccezione sia logicamente e giuridicamente incompatibile con la negazione della esistenza del debito.

Nel merito poi può ritenersi provata la risoluzione del rapporto con l'invio della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine del 14 settembre 2011.

Parte attrice ha dedotto la mancanza della prova della consegna, evidenziando come il debitore principale avesse cambiato residenza.

Tuttavia si osserva, da un lato, come la raccomandata sia stata inviata all'indirizzo di residenza di **DEBITORE** al settembre 2011 (via Omissis n. x, Omissis; cfr. doc. 2 b), mentre la residenza è stata modificata dal giorno 8 marzo 2012 (doc. 4 del fascicolo di parte attrice) e, dall'altro, che, diversamente opinando, il contratto non si sarebbe risolto e il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dal 2016, ovvero dalla data prevista per il pagamento dell'ultima rata del finanziamento (Cass., 4232/2023), con palese mancata maturazione del termine decennale invocato.

Data la ritenuta decorrenza del termine dal settembre 2011 deve considerarsi interrotta la prescrizione in virtù della missiva inviata alla condebitrice solidale **COOBBLIGATA** del 10 marzo 2016 (con decorrenza al più dal 16 maggio 2016) ai sensi dell'art. 1310 c.c.

L'attore ha eccepito l'inefficacia della missiva quale atto interruttivo sull'assunto della possibile natura di contratto autonomo di garanzia originante l'obbligazione di **COOBBLIGATA**.

Si osserva sul punto che, quantunque la tesi in linea teorica sia condivisibile in ordine all'inapplicabilità della disposizione richiamata nella ipotesi di garanzia autonoma, tuttavia la asserzione è priva di supporto probatorio in relazione alla qualifica del negozio.

Il contratto prodotto in giudizio, infatti, riporta la sottoscrizione della condebitrice solidale, qualificata come coobbligata.

Nel documento non vi è alcuna clausola che svincoli causalmente la garanzia dalla obbligazione principale: ne deriva la piena applicabilità dell'art. 1310 c.c.

4- IN ORDINE ALLA DEDOTTA NULLITÀ DEL CONTRATTO

Parte attrice ha paventato un'ipotesi di nullità del contratto per violazione delle regole di diligenza dell'istituto erogatore del finanziamento: la mancata considerazione delle modeste entrate rispetto all'importo rateale mensile pattuito – ovvero la assenza di merito creditizio – avrebbe dovuto indurre la Banca a non finanziare **DEBITORE**.

Orbene, si evidenzia prima di tutto come non sia applicabile direttamente quanto statuito dalla richiamata Corte di Giustizia.

La pronuncia – C-755/22 – infatti era chiamata ad esaminare le norme del diritto ceco le quali prevedono, quale conseguenza giuridica della violazione degli obblighi imposti al professionista che eroghi finanziamento in virtù del c.d. merito creditizio, la nullità del contratto ovvero la conseguente gratuità del mutuo essendo il consumatore tenuto soltanto a restituire il capitale versato.

Nella ricostruzione a sistema la CGE evidenzia che l'omesso rispetto dei principi di cui all'art. 8 della direttiva 2008/48 – obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore – opera in ciascun ordinamento secondo le sanzioni da questo previste, a mente dell'art. 23 della citata direttiva, le quali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Nel nostro ordinamento, il legislatore non ha previsto la sanzione della nullità, dovendosi far ricadere le violazioni delle regole cautelari – quali violazioni di regole di condotta e non di validità – nella responsabilità precontrattuale (Cass. n. 18610/2021: "L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa"; conf. Trib. Padova 30 luglio 2024).

L'eventuale inidoneità delle sanzioni ordinamentali per la violazione delle regole di condotta descritte rispetto ai principi unionali potrebbe, quindi, al più esporre lo Stato ad una responsabilità orizzontale, ma non determinare una nullità diretta non essendovi una disciplina sanzionatoria unitaria prevista dal diritto della UE.

Ciò posto, è evidente che l'eventuale responsabilità precontrattuale e risarcitoria potrebbe essere azionata solo nei confronti della finanziaria che ha erogato il credito (**BANCA INCORPORANTE** così come soggettivamente modificatasi) e non certo nei confronti della mera cessionaria del credito (Cass., 13735/2022).

Ne deriva che è preclusa la valutazione del comportamento della **BANCA INCORPORANTE** in relazione alla dedotta responsabilità risarcitoria.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori minimi considerando che la parte opposta ha depositato solo la comparsa di costituzione e risposta e la memoria di cui all'art. 171 ter n. 3 c.p.c. e che alla udienza le parti hanno verbalizzato riportandosi agli atti, senza nessuna attività ulteriore.

P. Q. M.

Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n. xxxx/2024 R.G.:

- 1) RIGETTA l'opposizione proposta da **DEBITORE** e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 517/2024, emesso dal Tribunale di Ferrara in data 30 luglio 2024;
- 2) RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da **DEBITORE**;
- 3) CONDANNA **DEBITORE** a rifondere a "**CESSIONARIA**" e per essa la "**SERVICER**", in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 4.925,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;